

PER IL “COMUNE BENE”: MODELLI DI FEDERALISMO E NAZIONALISMO NELL’ITALIA DEL RISORGIMENTO

FOR THE "COMMON GOOD": MODELS OF FEDERALISM AND NATIONALISM IN ITALIAN RISORGIMENTO

Carlotta Latini
Università degli studi di Camerino

SOMMARIO: I. IL “MODELLO SPAGNOLO”.- II. IL “MODELLO NORDAMERICANO” E IL NUOVO MONDO COME COPIA POSITIVA DELLA “VECCHIA EUROPA”.- III “L’ULTIMO BACIO”: NAZIONE, PATRIOTTISMO E IL TRAMONTO DELL’IDEA “REGIONALISTA” NEGLI ANNI SESSANTA

Resumen: Il saggio ripercorre le tappe del Risorgimento italiano alla luce del pensiero costituzionalistico e dei modelli circolanti in Italia prima dell’Unità, ponendo in luce le ragioni delle scelte prevalenti nell’edificazione dell’identità nazionale del Paese. Dopo aver analizzato il concetto di costituzione, di Stato e di nazione, il saggio prende in esame due modelli di carte costituzionali: quello gaditano e quello nordamericano, il primo funzionale all’elaborazione della concezione di nazione e il secondo a progetti di costituzione federale. Nessuno dei due modelli risulterà vincente in Italia, ma alimenteranno per lungo tempo il dibattito scientifico fino alle soglie dell’Unità.

Abstract: The essay retraces the steps of the Italian Risorgimento in the light of constitutional thought and patterns circulating in Italy before unification, highlighting the reasons for the choices prevalent in Italian nation-building phase. After analyzing the concept of Constitution, of State and Nation, the essay examines two models of constitutions: the Spanish Constitution of Cádiz of 1812 and Constitution of Philadelphia. The first was functional for processing the concept of nation and the second draft federal constitution. Neither of the two models will be the winner in Italy, but will feed for a long time, the scientific debate until the beginning of Unity.

Parole Chiave: storia del pensiero costituzionale, Cádiz, Costituzione federale del 1787, Carboneria, Risorgimento italiano, federalismo, nazionalismo, liberalismo spagnolo, liberalismo costituzionale, libertà.

Key Words: History of Constitutional Thought, Cádiz, Liberal Constitutionalism, Constitution of United State of America, Constitutional Rights, Italian Risorgimento, Formulation of the Italian Nation-State, Federalism, American experience, Spanish Liberalism.

Secondo Gian Domenico Romagnosi «in tutti i paesi inciviliti dell'Europa si è sollevata una voce che implora costituzioni monarchiche adattate alla situazione dei diversi popoli»¹. Tra le caratteristiche prevalenti di una buona costituzione, l'Autore segnalava l'armonia nelle sue varie parti, la disciplina del suo regime e la garanzia in merito alla sua esecuzione. La riflessione di Romagnosi riguardava il rapporto tra costituzione, nazione, legge e amministrazione. La costituzione doveva garantire la prosperità e la sicurezza della nazione e il suo fine era quello di ottenere, mediante un temperamento dei poteri governativi, una buona legislazione e una fedele amministrazione². In questo modo, nella riflessione della scienza giuridica si legavano insieme l'idea di nazione e quella di costituzione, come premesse necessarie per aversi buone leggi e buona amministrazione. Tuttavia, il concetto di sovranità che Romagnosi accoglieva era piuttosto peculiare, il dualismo tra la nazione e chi la governava poneva i loro rapporti in termini di delegazione o 'rappresentanza', realizzata a titolo permanente, concezione confermata dall'idea di costituzione intesa come quella legge che un popolo imponeva ai suoi governanti per tutelarsi contro il loro dispotismo³.

L'idea di Stato era destinata a divenire prevalente dopo l'unità rispetto a quella di nazione, e se nel corso del Risorgimento il concetto di Stato nazionale era legato a quello di nazione, dopo il compimento dell'unità del Paese accadeva l'esatto contrario, cioè lo Stato nazionale si sarebbe identificato con lo Stato-persona⁴. Due sono i modelli che in questa sede verranno analizzati: quello gaditano cioè il modello spagnolo adottato nel primo risorgimento e poi abbandonato e quello nordamericano, tenendo presente che accanto all'idea di federazione di stati per l'Italia, si formava anche un'idea di Europa di tipo

¹ Gian Domenico Romagnosi, *La scienza delle costituzioni, Opera postuma*, Bonamici e Compagni, Losanna, 1848, t. I, p. I; Luca Mannori, *Uno stato per Romagnosi. Il progetto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1984, t. I, pp. 413 e ss.

² Gian Domenico Romagnosi, *La scienza delle costituzioni, op. cit.*, p. 2; in marzo 1821 Manzoni ricordando le caratteristiche che facevano gli italiani aggiungeva «il sangue ad armi, lingua, religione, storia e sentimenti».

³ Luca Mannori, *Uno stato per Romagnosi, op. cit.*, p. 443; *Atti del convegno di studi in onore di Gian Domenico Romagnosi nel bicentenario dalla nascita* (Salsomaggiore, 1761 - Milano, 1835), Studi parmensi, X, Milano, Giuffrè, 1961; Fulco Lanchester, "Romagnosi costituzionalista", *Giornale di storia costituzionale*, n° 23, 2012, p. 82.

⁴ Floriana Colao, "L'idea di nazione" nei giuristi italiani tra Otto e Novecento", *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n° 30, 2001, p. 260; per la formazione dello stato di diritto, cfr. ora Pietro Costa, Danilo Zolo, *Lo Stato di diritto, Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 185 e ss. Si vedano ora le interessanti considerazioni sull'idea di nazione nel pensiero di Mancini di Paolo Grossi, *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, http://www.lincci.it/files/convegni/840_allegatouno.pdf, ora Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 3.

“federale”⁵. In generale, tra i molti modelli costituzionali disponibili durante il primo risorgimento, inglese, francese, spagnolo, almeno fino agli anni Trenta prevalse un modello di costituzione di tipo «ricognitivo», fondato, come detto, su base dualistica, che assegnava la sovranità al monarca e al popolo, con la conservazione di una «forte caratterizzazione regionale»⁶.

Indubbiamente, i modelli che si intrecciarono nella riflessione giuridica e politica preunitaria furono vari: com'è stato notato, il modello nordamericano fu tendenzialmente marginale nel dibattito italiano risorgimentale. Tuttavia, l'emersione del concetto di nazione e l'esperienza risorgimentale italiana sono collocabili in un ampio contesto: in questo modo, la stessa Guerra Civile americana, svoltasi tra il 1860 e il 1865, potrebbe essere letta come un più generale processo di creazione del concetto di nazione, e sarebbe dunque connessa ai movimenti nazionalistici europei dell'Ottocento. Sarebbe stato proprio a partire dal fallimento delle Rivoluzioni europee del 1848-1849 che avrebbe preso le mosse il legame tra nazionalismo e liberalismo, proprio quando tra i due si prefiguravano le condizioni di una separazione⁷.

I. IL “MODELLO SPAGNOLO”

Dopo il triennio rivoluzionario, il concetto di nazione in Italia andava ad identificarsi con «il soggetto originario, da cui discendeva la legittimità delle istituzioni che in uno spazio e in un tempo dato avrebbero dovuto disciplinare la vita collettiva»⁸. La patria non indicava più «qualunque sistema istituzionale

⁵ Massimo Petrocchi, “Un progetto di federazione europea”, Nuova rivista storica, n° XXVII, 1945; Armando Saitta, “L’idea di Europa dal 1815 al 1870”, Movimento operaio, n° 4, 1956, pp. 403-445, ora in *Momenti e figure della civiltà europea. Saggi storici e storiografici*, III, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1997, p. 64. Citando le parole di Gabriel Jules Delarue, *L’Europe sauvée et la fédération par Strada*, Le Chevalier, Paris, 1878, pp. VI e ss., non solo vi era una vera e una falsa Europa, ma una vera e una falsa libertà. E il vero pericolo sarebbe stato rappresentato dalla Germania che doveva restare fedele «à la vraie Europe en rejetant sa féodalité et son pangermanisme dominateur» (p. VII). Per un «sistema confederativo» di respiro europeo agli inizi dell'Ottocento, cfr. Luca Scuccimarra, *Una costituzione per l’Europa. Saint-Simon e la réorganisation de la société européenne*, Historia Constitucional, n° 12, 2011, <http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/294/252>, p. 5.

⁶ Luca Mannori, *Costituzione*, in *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all’Unità*, a cura di Alberto M. Banti, Antonio Chiavistelli, Luca Mannori, Marco Meriggi, Laterza, Roma-Bari, 2011, 262. Per una riflessione recente sul federalismo e il ruolo al suo interno del nuovo concetto di regionalismo cfr. Sandro Mezzadra, *(Ri)Pensare il federalismo nella crisi della forma politica moderna, A proposito di Giuseppe Duso e Antonino Scalone, (a cura di), Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali*, Polimetrica, Monza, 2010, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n° 40, 2011, p. 1132.

⁷ Enrico Dal Lago, “La Guerra Civile americana, il Risorgimento italiano e i nazionalismo europei dell’Ottocento: histoire croisée e histoire comparée”, *Giornale di Storia costituzionale*, n° 22, 2011, pp. 145 e ss., dove si ricostruisce la “genesì” dell’idea di comparare la Guerra Civile americana ai nazionalismi europei e la si riconduce a David Potter, *Civil war*, in C. Vann Woodward (a cura di), *The comparative Approach to American History*, Basic Books. New York, 1968, pp. 138-143.

⁸ Alberto M. Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita*, Torino, Einaudi, 2000, p. 8. Id., *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

fosse governato con giuste leggi, ma un singolo assetto costituzionale, ovvero quello di una repubblica dotata di istituti rappresentativi»⁹. Si sarebbe dunque formata un'idea precisa di patria democratica e repubblicana. Il dibattito politico degli anni 1796-1800 presumeva inoltre l'esistenza di un'idea di nazione italiana depositaria della sovranità che avrebbe avuto diritto di trovare riconoscimento in una repubblica¹⁰: questo dibattito aveva senz'altro contribuito a creare le premesse per fare della penisola italiana una "terra fertile" e disposta ad accogliere la costituzione gaditana. In Europa la Spagna era vista come il luogo della libertà, il paese che si era liberato dal giogo dello straniero¹¹. D'altra parte, la prospettiva della posizione dei patrioti napoletani che avevano giurato sulla costituzione gaditana era letta nei termini dell'ordine liberale e della sua conservazione¹². Era stato in definitiva proprio in Spagna che si era coniato il termine *liberali* per alludere al partito dei fautori del costituzionalismo, da contrapporre ai *servili*, legati invece al passato antico regime¹³. In Spagna il dibattito sulla costituzione era iniziato alcuni anni prima, durante il regno di Carlo III, anche in relazione alla diffusione del pensiero costituzionale francese e inglese¹⁴. Solo dopo l'invasione napoleonica tuttavia si era lavorato a un progetto costituzionale posto alla base del tentativo di costruire uno Stato costituzionale. Com'è noto la prima costituzione spagnola non era stata quella di Cadice ma bensì lo Statuto di Bayona¹⁵ del 6 luglio 1808. Con questo Statuto

⁹ Alberto M. Banti, *La nazione del Risorgimento*, op. cit.

¹⁰ Alberto M. Banti, *La nazione del Risorgimento*, op. cit., p. 9.

¹¹ Gonzalo Butrón Prida, "La inspiración española de la revolución piemontesa de 1821", *Historia Constitucional (revista electrónica)*, n° 3, 2012, <http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/325/289>; Id., *Nuestra sagrada causa. El modelo gaditano en la Revolución Piemontesa de 1821*, Ayuntamiento, Cádiz, 2006; Ignacio Fernández Sarasola, *La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011.

¹² Armando Saitta, *Due noterelle risorgimentali di provenienza ispanica*, in *Momenti e figure della civiltà europea. Saggi storici e storiografici*, III, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1994, p. 193. Maria Sofia Corciulo, "La circolazione del modello spagnolo in Italia (1820-1821)", in *Una rivoluzione per la Costituzione. Agli albori del Risorgimento Meridionale (1820 - □21)*, ESA, Pescara, 2010, p. 43.

¹³ Maria Sofia Corciulo, "La costituzione di Cadice e le rivoluzioni italiane del 1820-21", *Le Carte e la Storia*, n° 2, 2000, p. 18.

¹⁴ Joaquín Varela Suances Carpegna, "El constitucionalismo español en su contexto comparado", *Giornale di Storia costituzionale*, n° 19, 2010, p. 93.

¹⁵ Sull'influenza di questa Carta rispetto a quella gaditana e non solo, cfr. Eduardo Martiré, "La importancia institucional de la constitución de Bayona en el constitucionalismo ispanoamericano", *Historia Constitucional*, n° 9, 2008, <http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/146/130>; Ignacio Fernández Sarasola, *La Constitución de Bayona (1808)*, Iustel. Portal derecho, Madrid, 2007; Franco De Angelis, *La rivoluzione spagnola degli anni 1808-1810. Alla ricerca di un modello politico-costituzionale tra antico regime e rinnovamento*, Aracne, Roma, 2010; Ignacio Fernández Sarasola (a cura di), *Proyectos constitucionales en España (1786-1824)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004; Joaquín Varela Suances-Carpegna, *La doctrina de la Constitución histórica de España*, *Fundamentos*, n° 6, 2010, pp. 307-359; Francesco Mastroberti, *Da Baiona a Tolentino. Costituzioni e costituzionalismo nel regno di Napoli durante il decennio napoleonico*, Mandese, Taranto, 2008.

si cercava di legittimare il nuovo ordine politico creato poco prima con l'abdicazione di Carlo IV a favore di Napoleone che aveva poi designato come sovrano Giuseppe, suo fratello, re della Spagna e delle Indie. Lo statuto di Bayona sanciva il principio monarchico, aboliva la tortura (art. 133), i privilegi (art. 118), e sanciva la libertà di stampa che doveva essere stabilita due anni dopo l'applicazione per intero della Costituzione (art. 145), l'uguaglianza fiscale, l'inviolabilità del domicilio: «A pesar de su carácter autoritario, el Estatuto reconocía la libertad individual frente a detenciones arbitrarias, la libertad de imprenta, la igualdad fiscal y de fueros, la inviolabilidad de domicilio, la abolición del tormento, la supresión de privilegios y la promoción de los funcionarios de acuerdo con su mérito y capacidad»¹⁶. In realtà è probabile che il riconoscimento dell'instaurazione di uno stato costituzionale solo dopo la Costituzione di Cadice e non anche in seguito allo statuto di Bayona sia dipeso da una certa storiografia di stampo nazionalistico. Vero è che i costituenti di Cadice consideravano lo statuto di Bayona un atto dispotico e vi contrapponevano il loro modello costituzionale¹⁷.

La costituzione di Cadice si legava a un «costituzionalismo giurisdizionale» col quale si intendeva un ordine coerente e funzionale «a un entramado jurídico e institucional que se hereda, aunque a beneficio de inventario, de la tradición de la monarquía católica»¹⁸. Scartato il modello costituzionale degli Stati uniti d'America - che appariva molto seducente ma *muy parcial* per alcuni deputati dell'America spagnola, quando non pericoloso per la sua struttura federale¹⁹ - non restavano che due modelli, ovvero quello inglese e quello francese del 1789-1791. Sia pure in contrapposizione al modello francese dunque, si propose un'alternativa costituzionale che tale forse non riuscì ad essere, nonostante le innegabili specificità. Per questi deputati ciò che risultava importante riconoscere era il principio di sovranità nazionale e una concezione molto rigida della divisione dei poteri. Il sovrano aveva dei poteri limitati rispetto a una corte unicamerale eletta da un ampio corpo elettorale. La costituzione di Cadice non fu la mera traduzione della costituzione del 1791: sin dal preambolo si nota che tale costituzione «invocaba a Dios todopoderoso, Padre Hijo y Espiritu Santo como Autor y Supremo legislador de la Sociedad»²⁰. Si trattava di una costituzione che era caratterizzata da un forte contenuto cattolico, evidente sin dal dibattito costituente in cui la religione cattolica venne

¹⁶ Joaquín Varela Suances-Carpegna, “*El constitucionalismo español en su contexto comparado*”, *op. cit.*, p. 94.

¹⁷ Secondo José M. Portillo, “*La historia del primer constitucionalismo español. Proyecto de investigación*”, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n° XXIV, 1995, p. 312.

¹⁸ José M. Portillo Valdés, “*Ese libro forrado en terciopelo rojo*”, [Carlos Garriga, Marta Lorente Sariñena *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales], Revista de libros, n° 2009, <http://www.revistadelibros.com/articulos/ese-libro-forrado-en-terciopelo-rojo>.

¹⁹ Francisco Tomás y Valiente, *Genesis di un costituzionalismo euro-americano. Cadice 1812*, con prefazione di Andrea Romano, Giuffrè, Milano, 2003, p. 83.

²⁰ Joaquín Varela Suances Carpegna, *El constitucionalismo español*, *op. cit.*, p. 96.

intesa come il fondamento più solido della nazione spagnola, specie quando essa vacillava, come pietra ferma della nazione stessa²¹.

Una dichiarazione dei diritti fu quel che sicuramente la Costituzione gaditana non diede e non si trattò di un caso o di una distrazione, un po' in reazione al cosiddetto francesismo, un po' perché i diritti in essa riconosciuti si collocavano in una dimensione del costituzionalismo di stampo liberale, con evidenti riferimenti di stampo giusnaturalistico o lockiano, specie quando la costituzione richiamava la nazione a proteggere con leggi sagge e giuste libertà e proprietà (art. 4).

La Costituzione di Cadice contiene elementi che evidenziano legami col passato, ma anche chiaramente legami con lo stato liberale ottocentesco di diritto. Lo storicismo della costituzione gaditana era tuttavia totalmente "astorico", pur rinviando ad un preciso momento e ad un'area specifica, cioè al modello aragonese e la sua costituzione gotica²². Essa elaborava un concetto di nazione e un concetto di cittadinanza tipicamente liberali, e anche un insieme di libertà "negative" riconosciute e tutelate. Con la costituzione di Cadice il modo di intendere la costituzione cambia e esprime una sorta di terza strada o di opzione ulteriore rispetto alla costituzione intesa come norma direttiva o come garanzia, cioè in un'altra prospettiva tra costituzione e codificazione.

Sin dai lavori preparatori emerse con rilevanza il concetto di nazione, «en Madrid antes del 2 de mayo...es innegable que el levantamiento fue popular y en gran parte espontaneo»²³. Indubbiamente è significativo che il processo costituente fosse la ricaduta della rivolta popolare che scoppiò il 2 maggio del 1808 per l'indipendenza nazionale dai francesi. Come è stato osservato da Tomás y Valiente, «Pero en esta lucha contra los franceses se involucró pronto un movimiento revolucionario contra el absolutismo político y en términos más profundos contra las bases del Antiguo Régimen, adoptando todo ello las características de un verdadero proceso constituyente»²⁴. L'assenza del re legittimo, Fernando VII e il mancato riconoscimento di Giuseppe Bonaparte come re della Spagna dalla maggior parte della nazione, produsse il risultato di un vuoto di potere. Sorsero giunte popolari spontanee e il 29 gennaio del 1810 la Giunta centrale suprema (*Junta central suprema*) convocò *Cortes generales y extraordinarias* che dovevano riunirsi a Cádiz. Era previsto che le *Cortes* fossero composte da due stati (*Estamentos*), uno popolare e l'altro espressione dei dignitari (*prelados y Grandes de España*). In questo modo si voleva

²¹ Fernando Martínez Pérez (a cura di), *Constitución en Cortes. El debate constituyente 1811-1812*, UAM, Madrid, 2011, p. 24. Juan José Ruiz Ruiz, *Manuale repubblicano per una nazione monarchica in Costituzione di Cadice [1812]*, Liberilibri, Macerata, 2009, pp. IX-LXII.

²² Ignacio Fernández Sarasola, *La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, pp. 104-105.

²³ Francisco Tomás y Valiente, *Genesis di un costituzionalismo euro-americano*, op. cit., p. 72, e cfr. ora l'edizione *Génesis de la constitucion de 1812, De muchas leyes fundamentales a una sola constitución* (1995), Urgoiti, Pamplona, 2012, con introduzione di Marta Lorente Sariñena, p. 60.

²⁴ Francisco Tomás y Valiente, *Manual de historia del derecho español*, Tecnos, Madrid, 1992, p. 437.

conservare grosso modo la struttura delle corti di antico regime²⁵. Le Corti erano titolari della sovranità nazionale, il re non solo non era titolare della sovranità ma era limitato dalla costituzione e ad essa sottoposto. In questo modo, si verificava un cambiamento rispetto alle basi della monarchia di Fernando VII. Le Corti lo riconoscevano come re di Spagna, però non come re assoluto, ma costituzionale: egli era re per grazia di Dio e della costituzione. In questo modo si realizzava la trasformazione da monarchia assoluta a monarchia costituzionale: infatti, quando Fernando VII, tornato dalla Francia, si rifiutava di giurare fedeltà alla costituzione, questa veniva derogata con decreto del 4 maggio 1814 e si restaurava la monarchia assoluta.

La costituzione aveva riconosciuto il principio di divisione dei poteri prevedendo che il potere legislativo spettasse alle Corti insieme al re, la potestà esecutiva al re e il potere giudiziario ai tribunali. Si trattava inoltre di una costituzione tendenzialmente rigida se si considera che gli articoli 375 e seguenti fissavano alcune norme che aggravavano la procedura di modifica costituzionale. Il principio di unicità dei codici (art. 258) e delle giurisdizioni (art. 248) erano inoltre stati consacrati dalla costituzione. Per tutte queste caratteristiche, esclusi il riconoscimento della religione cattolica come religione della nazione e le limitazioni alla libertà religiosa, la costituzione del 1812 può essere considerata espressione del liberalismo autentico o radicale. Indubbiamente si trattava di una costituzione che si fondava su principi rivoluzionari, ma che allo stesso tempo, specie nel *Discorso preliminare* evidenziava il legame con la tradizione costituzionale del paese. Si trattava di una volontà cosciente di attenuare le innovazioni e al contempo una sorta di rielaborazione della storia medievale del Paese in termini quasi mitologici, fino a concepire la storia medievale come una storia di libertà e garanzie soffocate dall'avvento della monarchia assoluta. Secondo i cosiddetti moderati sarebbe dunque esistita una sorta di costituzione storica. Ecco perché si può dire che se la costituzione può essere considerata come la bandiera del costituzionalismo liberale progressista, il *Discorso preliminare* invece esprimeva idee più moderate. I deputati si componevano in una sola camera in ossequio al liberalismo di tipo radicale. In particolare, l'art. 3 della costituzione di Cádiz stabiliva che «La sovranità risiedeva essenzialmente nella nazione, e perciò appartiene a quest'ultima il diritto esclusivo di stabilire le leggi fondamentali». La nazione era, a norma dell'art. 1 la riunione di tutti gli spagnoli di ambedue gli emisferi. Il principio della religione cattolica come religione della nazione e quindi come valore nazionale comportava che le materie relative all'esercizio della religione e alla protezione e disciplina della chiesa potevano essere oggetto di intervento da parte del corpo nazionale. Questa costituzione riconosceva nel *parroquiano* cattolico buon padre di famiglia il cittadino spagnolo per eccellenza, escludendo tutti coloro che non possedessero tali caratteristiche²⁶. La religione e l'iscrizione dei registri parrocchiali erano sia

²⁵ Le Corti erano composte, da 97 ecclesiastici (assolutisti e liberali), 60 avvocati, 55 funzionari pubblici, 37 militari, 16 professori (cathedráticos) 15 proprietari e poi alcuni commercianti, scrittori e medici. Si trattava prevalentemente di borghesi.

²⁶ Carlos Garriga, Marta Lorente Sariñena, "El modelo constitucional gaditano", in Id. (a cura di), *Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 304.

elementi legati alla tradizione ma anche segno di forte discriminazione, razziale e di genere²⁷.

Nella costituzione di Cadice all'art. 242 si stabiliva poi che l'applicazione delle leggi nelle cause civili e criminali spettasse esclusivamente ai tribunali. Questa garanzia costituita dal vincolare il giudice alla legge non si collegava però alla sua garanzia corrispondente cioè a quella dell'obbligo di motivazione delle sentenze²⁸, che è un elemento fondamentale per l'instaurazione di un regime di legalità.

Non era previsto un meccanismo di controllo di costituzionalità ma gli atti esecutivi delle leggi e dei decreti (*órdenes, mandatos*) erano considerati inapplicabili quando infrangevano i presupposti costituzionali dello Stato (tali presupposti erano fatti coincidere con la Costituzione). Si trattava di una sorta di controllo di costituzionalità degli atti esecutivi posto in essere dalle autorità governative: questo significava che ogni impiegato pubblico era personalmente responsabile della realizzazione degli ordini superiori con il limite della costituzione, così che ciascuno assurgesse al rango di "guardiano della costituzione". Non solo in questo modo la legge veniva assorbita dalla costituzione, ma le *Cortes* diventavano l'organo garante del nuovo regime politico. La difesa della costituzione includeva la difesa della legge. Il ricorso al giuramento nella costituzione gaditana di tutti i corpi della nazione spagnola, legato alla religione cattolica e funzionale a garantire il rispetto del nuovo ordine costituzionale, trovava la sua origine proprio nel contestato Statuto di Bayona e rappresentava uno dei caratteri principali, basilici, del costituzionalismo ispanico.

L'affermazione del cosiddetto modello doceañista avvenne in concomitanza colla costituzione spagnola ma non ebbe tuttavia come conseguenza un totale superamento della monarchia di tipo corporativo, cioè di una monarchia che si reggeva tendenzialmente su un complesso rapporto tra sovrano e singoli corpi sociali. La stessa Costituzione di Cadice avrebbe contribuito a mantenere una realtà di questo tipo, se si tiene conto del fatto che le corporazioni (municipali, universitaria, mercantili, ecc.) partecipavano alla formazione della legge. In realtà, se si considera la mancata obbligatorietà per i giudici di motivare le sentenze e la non costituzionalizzazione del principio di pubblicità normativa, abbiamo di fronte un tipo di costituzione che con una certa difficoltà si potrebbe collocare nel pieno solco del primo costituzionalismo francese. Al contrario si sarebbe verificata una sorta di costituzionalizzazione degli elementi chiave della società corporativa.

Considerate queste premesse in ordine al tipo di costituzione rappresentato da quella di Cadice, quale fu allora il significato del *momento gaditano* in Italia ma anche oltremare andrebbe chiarito meglio. Per momento gaditano, si intende il periodo grosso modo che va dallo Statuto di Bayona fino agli inizi degli anni Venti con le costituzioni dell'Atlantico ispanico; l'approccio interpretativo che può essere seguito per comprendere l'impiego della costituzione gaditana in Italia, è quello segnato a suo tempo da Tomás y

²⁷ Bartolomé Clavero, "Emisferi di cittadinanza", *Storica*, 37, 2007, pp. 7-50.

²⁸ Anton Manuel Hespaña, "Nas ori gens do Supremo Tribunal de Justiça em Portugal. Governo da lei ou governo dos juizes", in Luigi Lacchè, Massimo Meccarelli (a cura di), *Storia della giustizia e storia del diritto*, Eum, Macerata, 2012, p. 119.

Valiente, che ne sottolineò il carattere dualistico: da un lato la costituzione gaditana fa parte del costituzionalismo rivoluzionario perché si fondava su un concetto di sovranità nazionale, dall'altro essa si presenta nel solco della continuità con la tradizione storico-giuridica spagnola, soprattutto se si guarda al Discorso preliminare attribuito ad Augustín de Argüelles²⁹.

Sicuramente, l'idea di procedere a una sorta di rigenerazione della monarchia attraverso la costituzione era emersa dopo che lo Statuto di Bayona aveva trovato una soluzione alla crisi dinastica in atto. Accanto al carattere tradizionale dei corpi costituenti che riflettevano la struttura di antico regime, si collocava una tensione fondata non tanto sul tipo di mandato imperativo o rappresentativo dei deputati delle *Cortes*, ma sulla qualità decisiva o consultiva del voto. Le ragioni della risonanza internazionale del *momento gaditano*³⁰ alla base del primo costituzionalismo latinoamericano-repubblicano e com'è noto all'origine delle rivolte degli anni Venti in Italia, specie a partire dal Pronunciamento di Rafael de Riego, si possono sintetizzare in una osservazione: essa originò da una rivoluzione moderata dal compromesso, di cui l'art. 12 sulla religione cattolica era stato un chiaro esempio.

Soprattutto dopo il Congresso di Vienna e la Restaurazione, si erano affermati in Europa alcuni principi, tra cui quello della legittimità, per cui la sovranità sui singoli stati era riconosciuta ai sovrani regnanti prima delle campagne di occupazione di Napoleone, ma anche quello secondo il quale occorreva negare il costituzionalismo rappresentativo³¹. L'ordine che veniva così ripristinato aveva finito per suscitare reazioni in tutta Europa: la richiesta diffusa di nuove costituzioni negli anni Venti dell'Ottocento si spiega anche con queste ragioni³². Ma la volontà di adottare in Italia la Costituzione gaditana ha radici complesse e riflessi importanti sulla comprensione delle rivoluzioni italiane e dell'assetto politico-istituzionale dell'epoca. Fu proprio il pronunciamento di Rafael de Riego volto a riportare in vigore la costituzione gaditana, a condurre al centro dell'attenzione nella penisola italiana questa costituzione.

Capire perché si adotti una costituzione data alcuni anni prima in un contesto politico diverso da quello che si sarebbe instaurato dopo la Restaurazione a livello europeo aiuta a comprendere le ragioni di chi combatteva per le riforme e anche le modalità di reazione contro le riforme stesse e contro le persone che se ne fecero promotrici. Indubbiamente la

²⁹ I liberali gaditani erano divisi tra il recupero della "tradizione costituzionale" spagnola e l'opera di riformatori e costituenti, cfr. Jean-René. Aimes, *Le débat idéologico-historiographique autour des origines françaises du libéralisme espagnol: Cortes de Cadix et Constitution de 1812*, *Historia Constitucional (revista electrónica)*, n. 4, 2003.<http://hc.rediris.es/04/index.html>, p. 48.

³⁰ Marta Lorente Sariñena, José M. Portillo (dirs.), *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-1826)*, Colección bicentenario de las cortes de Cádiz, Madrid, Cortes generales, 2011, p. 13 dell'*Introduzione*.

³¹ Antonio Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 479-480.

³² Carlotta Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Firenze, 2010.

costituzione di Cadice alimentava i propositi di insurrezione della carboneria in Italia³³ e rappresentava un modello costituzionale effettivo, immediatamente utilizzabile³⁴.

Furono soprattutto il Regno delle Sicilie e il Piemonte a risentire di tale influenza, ma indirettamente anche i moti degli anni Venti in Romagna furono una conseguenza dell'esperienza napoletana e piemontese e delle rivendicazioni legate alla costituzione spagnola³⁵. Al grido «Dio, re, costituzione» un gruppo di soldati e di appartenenti alla vendita carbonara di Nola marciarono verso Avellino. Il motto è significativo perché riassume le ragioni dell'opzione orientata verso la costituzione gaditana: nel motto ritroviamo riferimenti al cattolicesimo, riconosciuto esplicitamente come religione della nazione spagnola in perpetuo, l'allusione alla scelta monarchica che sembrava in quel momento imprescindibile e l'idea costituzionale che era destinata ad assumere le forme di quella carta costituzionale spagnola simbolo del *levantamiento nacional*: e fu così che in Spagna «La crisi d'indipendenza, divenuta crisi nazionale, poteva essere risolta solo con l'intervento della comunità nazionale»³⁶. E proprio la Nazione si collocava al centro della costituzione del 1812, una «Nazione in armi» prodotto del *Volk*, che assumeva un ruolo prevalente rispetto all'individuo, ai suoi diritti e alle sue libertà³⁷.

³³ Paolo Colombo, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice*, in José M. Portillo Valdés, *La nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 1998, p. 133. Per la "lunga vita" della costituzione di Cadice, specie in termini di un costituzionalismo coloniale, cfr. Bartolomé Clavero, "Emisferi di cittadinanza", *Storica*, n° 37, 2007, pp. 7-50. Cfr. anche Paolo Alvazzi del Frate, *Il principio del "giudice naturale" nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia*, op. cit., p. 147, cui si rinvia anche per la bibliografia ivi citata; Marta Lorente Sariñena, *Las infracciones a la constitucion de 1812: un mecanismo de defensa de la constitucion*, Centro de estudios constitucionales, Madrid, 1988.

³⁴ In questo senso va collocata la riflessione di Santorre di Santarosa, *Storia della rivoluzione piemontese del 1821*, Presso tutti i librai, Torino, 1850, p. 27: «La rivoluzione di Spagna fu raggio di sole agli occhi delle armate dell'assolutismo».

³⁵ Maria Sofia Corciulo, "La costituzione di Cadice e le rivoluzioni italiane del 1820-21", *Le Carte e la Storia*, n° 2, 2000, p. 19; Maria Sofia Corciulo, *Una rivoluzione per la costituzione (1820-21). Agli albori del risorgimento meridionale*, ESA, Pescara, 2010; Eugenio Di Rienzo, "La Costituzione di Cadice del 1812 nella cultura politica europea del primo Ottocento", *Nuova Rivista Storica, Interpretazioni e rassegne*, n° XCV, 2011, pp. 971-975: «Le potenzialità del *modelo gaditano* di aprire una via maestra ai futuri esiti moderati del nostro Risorgimento, già all'interno del movimento costituzionale del 1820-21, fu generalmente e decisamente sottovalutata dalla storiografia italiana della prima metà del Novecento a partire da Croce e da Volpe...Non lo fu invece da Gramsci», pp. 974, dove si fa riferimento anche all'«acuta analisi fatta da Marx della carta spagnola». Sul punto si veda soprattutto Marta Lorente Sariñena, José M. Portillo Valdés (dirs.), *El momento gaditano*, op. cit., p. 383: «El 2 de diciembre de 1854, en una carta privada a su amigo Engels, Marx escribía: " Los españoles están completamente degenerandos...". A Marx claramente le gustaba el sarcasmo, pero en su caso el desprecio por el mundo hispánico no era muy original».

³⁶ José M. Portillo Valdés, *La nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, cit., p. 30.

³⁷ Luca Scuccimarra, "L'invenzione della politica. José Maria Portillo Valdés e la cultura costituzionale di Cadice", in José M. Portillo Valdés, *La nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, cit., p. LVI.

L'insurrezione napoletana e quella piemontese non diedero vita ad una propria opzione costituzionale, ma si scelse una costituzione confezionata *ex ante*. Il passaggio è ben spiegato da Paolo Colombo, il quale evidenzia la trasformazione politica in atto: rispetto alla rivoluzione francese e ai suoi valori, si riscontra un mutamento per cui la costituzione non rappresenta più l'esito del movimento rivoluzionario, il suo "cascame", ma ne diviene invece l'antefatto: quasi in una sorta di inversione dei termini, la «costituzione come ideologia» è destinata a precedere la rivoluzione e a divenirne l'*a priori* inteso come giusto di per sé e dunque come ideale *Konstitution* schmittianamente intesa³⁸. Per questa ragione non serve una costituzione intesa come risultato ma serve invece una costituzione che rappresenti e funga da guida delle rivolte. L'idea di costituzione che emergeva era quella di un modello dalla capacità assorbente rispetto ai valori e agli interessi di tutta la società dotata di una forza dirompente e in grado di minare alla radice l'ordine giuridico antico restaurato.

La Spagna era vista in Italia come la nazione che dopo una lotta epica e popolare era riuscita a cacciare lo straniero. Questa poteva essere l'argomentazione politica alla base dell'imitazione della Carta. Sul piano costituzionale, i motivi erano stati vari: nell'Italia preunitaria erano circolati sia il modello francese, in particolare del 1814, che quello inglese³⁹. L'esempio rappresentato dal triennio liberale spagnolo inoltre rafforzava i caratteri liberali di costituzione come garanzia della costituzione gaditana, almeno agli occhi degli italiani che la vollero. Com'è noto, proprio per le sue peculiarità – di cui si è cercato di dar conto nelle pagine precedenti – la costituzione gaditana si prestava in particolar modo ad un processo di "adozione costituzionale". Nelle Province del Regno delle Due Sicilie l'insofferenza verso alcune istituzioni periferiche napoleoniche come l'intendente si era acuita. Il malessere, dopo la Restaurazione si era rafforzato ed esteso, oltre che alla popolazione, alla borghesia terriera, all'aristocrazia progressista e ai militari delusi dal peggioramento della loro posizione rispetto all'epoca napoleonica. Solo dopo i moti rivoluzionari spagnoli del 1820 e il pronunciamento di Rafael de Riego per ripristinare la Costituzione di Cádiz, in precedenza abolita da Ferdinando VII, la costituzione divenne universalmente conosciuta.

In effetti, per la Sicilia l'esperienza costituzionale del 1812 aveva sicuramente rappresentato un momento fondamentale sul piano costituzionale: «Finita l'indipendenza politica, sopravviveva il mito delle antiche 'libertà', ovvero la celebrazione 'ideologica' del parlamento siciliano, delle sue leggi e di quella

³⁸ Paolo Colombo, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice*, cit., p. 154. Carl Schmitt, *Dottrina della costituzione*, Antonio Caracciolo (a cura di), Giuffrè, Milano, 1984 (titolo originale, C. Schmitt, *Verfassungslehre*, 1928; Antonio Caracciolo, *Presentazione a Il custode della costituzione*, cit., p. XXIII); Paolo Petta, "Schmitt, Kelsen e il « custode della costituzione »", *Storia e politica*, n° 4, 1977, pp. 514 ss.; Joseph W. Bendersky, *Carl Schmitt teorico del Reich*, il Mulino, Bologna, 1989, 1983, pp. 139 ss., spc. pp. 648-649; Pasquale Pasquino, "Gardien de la Constitution ou justice constitutionnelle? Carl Schmitt et Hans Kelsen", in *1789 et l'invention de la constitution*, a cura di Michel Troper, Lucien Jaume, LGDJ-Bruylant, Paris, 1994, pp. 143-152.

³⁹ Elisa Mongiano, "Cesare D'Azeglio a Prospero Balbo. La 'suggerione' del modello costituzionale inglese nelle riflessioni di un conservatore piemontese", in Andrea Romano (a cura di), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 993-1016.

costituzione votata nel 1812, aderente ad un modello espressione di un maturo equilibrio fra libertà e autorità»⁴⁰ fondato su un'esperienza plurisecolare. Anche in Sicilia come per la Spagna, esisteva un insieme di leggi costituzionali da tenere presenti in una realtà in cui la storia del diritto intesa come storia costituzionale avrebbe potuto rappresentare il vero momento costituente. Sono anni, quelli del 1812-1813, in cui il 'laboratorio costituzionale' siciliano è attivissimo: nel 1813 a Messina veniva edita e tradotta la costituzione di Cadice e circolavano le principali costituzioni coeve. Negli anni Venti questa costituzione fu preferita a quella del 1812 per la Sicilia. Secondo una certa ricostruzione degli eventi, in realtà c'era stato il tentativo di recuperare questa costituzione, con una *controrivoluzione*, tentativo fallito rispetto alla costituzione voluta dai napoletani e dai *democratici* siciliani⁴¹. La costituzione gaditana – *assai migliore e più libera*⁴² – era sostenuta dalla carboneria e dai napoletani e presentata come maggiormente democratica, specie in relazione alle libertà dei cittadini. Indipendenza, monarchia, costituzione in quel momento in Sicilia erano tutto meno che sinonimi, anzi sembravano concetti posti in contrasto tra di loro. La stessa costituzione di Cadice era vista come *cattiva per tutti i versi* da coloro che riconoscevano nella tradizione e nella storia costituzionale siciliana le vere radici della costituzione⁴³. Anche l'idea di tipo federale discussa in quegli anni, viene criticata ma sostanzialmente apprezzata: «noi desideriam per ora in Italia una lega di stati costituzionali»⁴⁴.

Così il 6 luglio 1820 il reggimento di Nola si ribellò e costrinse il re Ferdinando a firmare l'editto del 6 luglio 1820 e concedere la costituzione⁴⁵. Il giudizio rispetto alle scelte di quel momento, ad esempio di Spaventa, non fu lusinghiero: in effetti, era prevalsa l'idea di una costituzione-garanzia che la

⁴⁰ Andrea Romano, *Presentazione a Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario parlamento del 1812*, in Id. (a cura di), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, p. XI; Id, *1812: desde Cadiz y Palermo. Dos constituciones modelos para Europa*, in *Acto de investidura del grado de Doctor "Honoris causa" por la Universidad de Cordoba al Prof. Andrea Romano*, 2000; Bartolomé Clavero, "Vocacion catolica y advocacion siciliana de la constitucion española de 1812", in Andrea Romano (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo*, Presso l'Accademia, Messina, 1991, pp.11-56; Enza Pelleriti, *1812-1848. La Sicilia fra due costituzioni con un'appendice di testi*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 229; Mario Caravale, "Tra rivoluzione e tradizione: la costituzione siciliana del 1812", in Filippo Liotta (a cura di) *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, 2, Monduzzi, Bologna, 2007, pp. 343-420.

⁴¹ Niccolò Palmieri, *Saggio storico politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia con un'appendice sulla rivoluzione del 1820*, S. Bonamici e Compagni, Losanna, 1847, p. 331.

⁴² *Ibidem*, p. 320.

⁴³ *Ibidem*, p. 319.

⁴⁴ Michele Amari, *Introduzione a Niccolò Palmieri, Saggio storico politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. X.

⁴⁵ Carlo Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia. 1848/1948*, Laterza, Roma-Bari, 1985, p. 9; Concetta Spoto, "Le "fonti" ideologiche della costituzione siciliana del 1812", in *Assemblee di stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero giuridico moderno* (sec. XV-XX), Maggioli, Rimini, 1983, vol. II, pp. 460-461; Roberto Tufano, "Il linguaggio della Rivoluzione francese in un Catechismo politico siciliano del periodo costituzionale (1812-1815)", in Eluggero Pii (a cura di), *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa, XVII-XIX secolo*, L. S. Olschki, Firenze, 1992, p. 355; Vittorio Scotti Douglas, "La repercusión de la guerra en Italia", *Cuadernos Dieciochistas*, n° 8, 2007, p. 85.

stessa cultura liberale ottocentesca contribuiva ad affermare⁴⁶. Il suo carattere confessionale, fu poi il requisito essenziale del processo di acquisizione e assorbimento nella cultura costituzionale italiana⁴⁷.

Simili considerazioni possono essere fatte per la rivoluzione piemontese. Comune al Regno delle due Sicilie e al Piemonte era l'insoddisfazione per la situazione socio-politica, l'oppressiva fiscalità, lo scontento dell'esercito e in particolare di quei ex-bonapartisti che erano stati discriminati nella carriera dopo la restaurazione, ma in Piemonte anche alcuni aristocratici e il mondo universitario si videro coinvolti. Il 9 marzo 1821 la Costituzione di Cádiz fu proclamata e giurata dal reggimento dei Dragoni del Re, dalla Brigata di Genova e dai Federati italiani e nei giorni successivi essa fu accettata, dopo varie resistenze, anche dal reggente Carlo Alberto, che la promulgava con alcune modifiche, relative ad esempio, al mantenimento della Legge Salica⁴⁸. Un'altra differenza importante era data dall'art. 12 che nella versione "siciliana" del 1820 non conteneva più l'inciso finale con il quale, dopo il riconoscimento della religione cattolica come la unica e vera, si sottoponeva la stessa alla supremazia civile aggiungendo che la nazione dovesse proteggerla con leggi sagge e giuste. Si trattava di una radicalizzazione della confessionalità della costituzione di un certo rilievo, propria però delle Due Sicilie, considerato che un'omologa soluzione non fu adottata dalla Carta piemontese del 1821⁴⁹.

Il fallimento dell'ondata costituzionale del 1820-21 e il ritorno al passato ordine aveva probabilmente dimostrato i limiti di quel genere di rivoluzioni. L'instaurazione di un regime di tipo liberale come il tentativo di modernizzazione dell'amministrazione, col ricorso a forme di decentramento, non si doveva

⁴⁶ Silvio Spaventa, "Della riazione del governo di Napoli considerata nei suoi effetti", in *Dal 1848 al 1861: lettere, scritti e documenti*, pubblicati da Benedetto Croce, Bari, Laterza, 1923; Maurizio Fioravanti, *Appunti di Storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 103.

⁴⁷ Ignacio Fernández Sarasola, *La Constitución de Cádiz*, op. cit., p. 303.

⁴⁸ Dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele I in favore di Carlo Felice, Carlo Alberto principe di Carignano assumeva la reggenza e concedeva la costituzione gaditana, pure in presenza di forti dubbi circa il potere del reggente di modificare la forma di governo del Regno. Le pressioni provenienti però dal mondo dell'esercito e da parte della popolazione erano tali da spingere verso l'approvazione della costituzione spagnola; ricostruisce nel dettaglio i fatti Gonzalo Butrón Prida, *Nuestra sagrada causa. El modelo gaditano en la Revolución Piemontesa de 1821*, op. cit., pp. 72 e ss.

⁴⁹ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie (1820)*, in Alberto Aquarone, Mario D'Addio, Guglielmo Negri (a cura di), *Le costituzioni italiane*, Edizioni di Comunità, Milano, 1958, pp. 463 e ss.; Juan Ferrando, *La constitucion española de 1812 en los comienzos del "Risorgimento"*, Cuadernos del Instituto jurídico español, Roma-Madrid, 1959, pp. 8 e ss.; "Costituzione del Regno di Sardegna (1821)", in *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 509 e ss.; Werner Daum, "Historische Reflexion und europäische Bezüge. Die Verfassungsdiskussion in Neapel-Sizilien 1820-1821", in Martin Kirsch, Pierangelo Schiera (a cura di), *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin, 2000, pp. 239-272.

inoltre risolvere necessariamente in vero e proprio progresso in termini di libertà⁵⁰.

L'ondata costituzionale del Quarantotto, e in generale il riformismo liberale di quegli anni, si sarebbe collocato sulla falsariga dell'idea liberale portata avanti dai patrioti del Risorgimento. L'abbandono del modello costituzionale spagnolo segnava infatti per la penisola un'ulteriore trasformazione dell'approccio rispetto al punto della forma di governo e di stato che la penisola avrebbe dovuto assumere. Il fallimento dell'esperienza rivoluzionaria ovvero della *soluzione alla spagnola*, determinava il definitivo abbandono del modello gaditano ma non del messaggio di libertà e di contributo al processo di edificazione dell'idea nazione che le cospirazioni degli anni Venti in Italia avevano coltivato. In seguito, anche un certo giudizio negativo sul livello di civilizzazione del mondo ispanico, avrebbe segnato la fine del modello. Carlo Cattaneo nel 1844 nel suo saggio *Le Notizie naturali e civili sulla Lombardia*, avrebbe individuato le cause della crisi italiana dei secoli precedenti in cause esterne e materiali e avrebbe denunciato che la decadenza della penisola fosse cominciata con il dominio spagnolo perché gli spagnoli avevano a suo avviso diffuso in varie parti d'Italia una mentalità contraria al lavoro e agli affari. Si trattava di una impostazione che era presente anche nell'opera *Stati Uniti d'Europa* in cui si riteneva che il Lombardo Veneto, essendo la regione più ricca della penisola e dell'Impero avrebbe potuto assumere una posizione di guida delle unità federate della penisola⁵¹. Dunque il modello gaditano veniva abbandonato per guardare "oltre".

II. IL "MODELLO NORDAMERICANO" E IL NUOVO MONDO COME COPIA POSITIVA DELLA "VECCHIA EUROPA"

Sarebbe stato proprio l'abbandono del modello costituzionale gaditano a consentire l'approdo europeo⁵² e quindi italiano verso nuove forme costituzionali e nuovi modelli. Furono Emile de Girardin (che si esprime con

⁵⁰ *Atti del Parlamento delle Due Sicilie, 1820-1821*, Forni, Bologna, 1969, voll. 4. Sulla figura di Giuseppe Zurlo, ministro dell'Interno durante il 'momento costituzionale' degli anni Venti, cfr. Francesco Eriberto D'Ippolito, *L'amministrazione produttiva: crisi della mediazione togata e nuovi compiti dello Stato nell'opera di Giuseppe Zurlo*, Jovene, Napoli, 2004. Cfr. anche Francesco Mastroberti, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari, 2005, p. 24, il quale ricorda la contrarietà di Nicolini alla rivoluzione del 1820.

⁵¹ Carlo Cattaneo, "Notizie naturali e civili sulla Lombardia", in Carlo Cattaneo, Arcangelo Ghisleri, Giuseppe Zanardelli, *La linea lombarda del federalismo*, Scritti scelti e presentazione di Giuseppe Gangemi (a cura di), Gangemi, Roma, 1999, pp. 15-16; Ettore Rotelli, *Eclissi del federalismo. Da Cattaneo al Partito d'Azione*, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 220; Pierangelo Schiera, *Centralismo e federalismo nell'unificazione statale-nazionale italiana e tedesca. Spunti per una comparazione politologica (1997)*, in *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, CLUEB, Bologna, 2004, pp. 259-280; Daniela Preda, Cinzia Rognoni Vercelli, *Storia e percorsi del federalismo. L'eredità di Carlo Cattaneo*, il Mulino, Bologna, 2005, t. I.; Paolo Bagnoli, *L'idea dell'Italia, 1815-1861*, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2007.

⁵² In relazione al mito americano per un paese come la Francia si possono ricordare gli studi di Tocqueville e la nota inchiesta Tocqueville-Beaumont, per non parlare delle critiche al modello costituzionale americano non adattabile alla realtà francese. Cfr. Armando Saitta, *L'idea di Europa dal 1815 al 1870*, cit., pp. 32-33.

molta cautela) e soprattutto Carlo Botta ad inaugurare la formula “Stati uniti d’Europa”⁵³. In questa sede si intende analizzare come il modello nordamericano abbia inciso e in che misura, sul dibattito italiano preunitario relativo alla formazione del Paese in termini di aggregazione di regioni, federalismo, unitarismo. A ben vedere tuttavia, per l’America ispanica il modello fu ancora per molti aspetti quello di Cadice, e dunque la precisazione terminologica serve a chiarire che la costituzione di riferimento per l’Italia preunitaria non era più quella gaditana ma sotto certi aspetti si cominciava a guardare a quella federale del 1787⁵⁴.

Nella maggior parte dei casi, come si vedrà, la cultura giuridica e politica coeva non realizzerà un approfondito esame della struttura costituzionale dei testi, come quello della Costituzione degli Stati Uniti, ma si prenderanno in prestito concetti, idee, talvolta elementi che entrano nel mito, e in quanto miti in grado di andare oltre i contenuti del modello assunto. Ciò non toglie che, pur non producendo un risultato diretto e immediato, queste riflessioni rappresentino un tassello importante nella comprensione del progetto di edificazione del Paese.

Lo studioso del sistema politico americano Botta pubblicava per la prima volta nel 1809 la *Storia della guerra d’indipendenza degli Stati Uniti*⁵⁵. L’edizione del 1856 per i tipi di Le Monnier era introdotta da una *Prefazione* di Michele Amari – patriota, storico e arabista, nonché in seguito, senatore del Regno – il quale coglieva l’occasione per evidenziare l’importanza dell’opera di Botta. Letta nel suo complesso quest’opera rappresentava un sicuro omaggio all’edificazione della nazione italiana, costruita anche attraverso quella lingua italiana non «mero sollazzo di accademici, ma vincolo di nazionalità». Amari

⁵³ Armando Saitta, *L’idea di Europa dal 1815 al 1870*, cit., p. 53. Cfr. anche Norberto Bobbio, *Introduzione a Carlo Cattaneo*, Norberto Bobbio, *Stati uniti d’Italia. Scritti sul federalismo democratico*, Donzelli, Roma, 2010, p. 26.

⁵⁴ Alexander Hamilton, John Jay, James Madison, *Il Federalista*, Guglielmo Negri e Mario D’Addio (a cura di), Bologna, Il Mulino, 1980; Per una comparazione tra questi modelli, cfr. ora Joaquín Varela Suances Carpegna, “*L’histoire constitutionnelle comparée : Étapes et modale*”, *Historia Constitucional*, n° 12, 2011, <http://www.historiaconstitucional.com>, pp. 31-43, spc. p. 37. Ad avviso dell’Autore, a partire dal 1814 il legame in precedenza esistito tra il costituzionalismo degli Stati Uniti e quello del continente europeo si spezza.

⁵⁵ Luca Mannori, “*Modelli di federalismo e suggestioni americane nel costituzionalismo risorgimentale*”, in Fernanda Mazzanti Pepe (a cura di), *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall’Età delle rivoluzioni all’età contemporanea. Atti del Convegno internazionale, Genova 29-30 aprile 2004*, Name Genova, 2005, p. 342. La *Storia della guerra di indipendenza degli Stati Uniti* ebbe altre cinque edizioni italiane l’ultima nel 1856 e due traduzioni in francese e in inglese. Cfr. anche Luigi Palma, *Dal 1821 alle nuove costituzioni del 1848 in Italia*, in *Nuova Antologia*, 61-62, 1896 (voll.145 e 146), pp.303-338, 268-303; Katia Lavagna, *Alla ricerca di un modello costituzionale italiano: Luigi Palma tra storicismo e vocazione comparatista*, in *Culture costituzionali a confronto*, cit., pp. 151-152, che, a proposito di Palma ha parlato di un “empirismo comparatista”, tema su cui Lavagna torna in *La trasformazione istituzionale dell’Italia liberale. Il contributo di Luigi Palma*, Aracne, Roma, 2010, pp. 38-39. Su Palma cfr. Guido Melis, *Palma, Prospero Luigi*, in *Il Consiglio di Stato nella Storia d’Italia. Le biografie dei magistrati*, Milano, Giuffrè, 2006, vol. I, pp. 491-493; Renato Camurri, *Il modello americano nel moderatismo italiano*, in *Culture costituzionali a confronto*, cit.; Mario Caravale, “*Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni? Colla libertà costituzionale*”. *I primi corsi di diritto costituzionale a Roma dopo l’Unità*, *Historia et ius*, www.historiaetius.eu, 1, paper 2, 2012, pp. 5 e ss.

riconosceva come «Quella della guerra americana, sotto sembianza di argomento straniero», andasse «pur dritto al segno»⁵⁶, dando all'opera il significato, *in nuce*, di un 'pretesto', dati i *mala tempora*, per offrire non solo un saggio di uso chiaro della lingua italiana ma anche, in significativo parallelismo tra lingua ed edificazione della nazione⁵⁷, per dare agli italiani *in fieri*, un modello di «virtù cittadine» in cui potessero specchiarsi le generazioni future. Se dunque il modello americano non fu prevalente, è indubbio che la ricostruzione delle vicende della guerra di indipendenza americana fu occasione e strumento per parlare delle vicende tutte italiane. In generale, sottolineava Amari, il Nuovo Mondo e i suoi pregi servivano ad indicare la strada da percorrere in Italia, e il richiamo all'oppressione dello straniero e alla rivolta nei suoi confronti era un preciso messaggio agli 'italiani'. Gli unitari e i federalisti in Italia erano allora pensati come i democratici e i federalisti in America.

Ad avviso di Botta la costituzione andava intesa nel senso di un effettivo riconoscimento costituzionale delle differenze essendo un dato fondante e ineliminabile di un'organizzazione sociale. Sin dalle prime pagine della *Storia della guerra di indipendenza*, Botta, nel descrivere i primi coloni alle prese con una "terra vergine" da solcare, descriveva un governo libero e largo o più stretto a seconda del principe regnante, modellato su quello inglese ma non identificabile con esso: se anche in origine i diritti erano quelli degli "antichi", i coloni avevano

«gli animi disposti ad una maniera di governo più largo ed una maggior libertà, e fossero di vantaggio presi da quel fervore che nasce naturalmente nei cuori degli uomini dagli ostacoli che si oppongono alle opinioni loro politiche»⁵⁸

Non solo, ma

«ogni cosa inclinava a dar favore alla civile libertà; ogni cosa volgersi alla nazionale indipendenza»⁵⁹.

La stessa rivoluzione americana viene presentata dall'Autore come una rivoluzione "nell'ordine": la società americana era una società cetuale la cui democrazia reggeva su una realtà sociale tanto particolare da essere irriproducibile altrove. Tuttavia, ciò che era utilizzabile era innanzi tutto l'idea di indipendenza nazionale e poi quella di federazione delle autonomie regionali. Si tratta di un passaggio importante in quel processo che condusse i patrioti del risorgimento da un'idea più regionale a una italiana, quei patrioti che erano

⁵⁶ Michele Amari, *Prefazione* a Carlo Botta, *Storia della guerra della indipendenza degli Stati Uniti d'America*, Le Monnier, Firenze, 1856, vol. I, p. I.

⁵⁷ Sul punto del rapporto tra lingua italiana ed edificazione della nazione esiste una letteratura ampia. Cfr. da ultimo, Silvana Patriarca, *Italiani/Italiane*, in *Atlante culturale del Risorgimento*, *op. cit.*, p. 200.

⁵⁸ Carlo Botta, *Storia della guerra di indipendenza degli Stati Uniti d'America*, *op. cit.*, vol. I, p.1.

⁵⁹ Carlo Botta, *Storia della guerra di indipendenza degli Stati Uniti d'America*, *op. cit.*, vol. I, p. 2.

repubblicani per vocazione e che divennero poi monarchici per necessità⁶⁰. L'idea di costituzione in Carlo Botta prendeva largamente le distanze dal modello di governo rappresentativo di ascendenza franco-rivoluzionaria, aprendo una strada che sarebbe stata seguita da molti liberali italiani nel corso dell'Ottocento. In effetti, si potrebbe leggere anche in questo senso la sua non celata 'simpatia' per le repubbliche marinare, quella per la lega italica promossa dal cardinal Orsini, la rilevanza dell'uso che della libertà i francesi avevano fatto per occupare e assoggettare i popoli d'Italia, con gli *utopisti* piemontesi amanti della libertà e sedotti dai francesi con progetti di repubblica. Se per Botta la *Storia della guerra dell'Indipendenza* rappresentava anche l'ultimo atto della sua abiura del giacobinismo, cui aveva peraltro inizialmente aderito e denuncia del bonapartismo come esito degli abusi rivoluzionari in Francia, il modello americano si affermava proprio perché la rivoluzione americana aveva avuto come obiettivo quello di garantire i diritti civili e le libertà 'fondamentali' come la vita, la libertà, la proprietà ma anche la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica⁶¹. Come avrà modo di scrivere Gioberti, nel momento in cui «l'America uscì dall'Europa, così l'Europa moderna si accosta all'America»⁶².

In realtà, il modello americano fu rifiutato sia da Filippo Buonarroti che da Giuseppe Mazzini: per molti esuli politici emergeva così il binomio libertà-unità che si sarebbe affermato «come parola d'ordine generale»⁶³. Il modello americano dunque già negli anni Trenta viene abbandonato. Mazzini riteneva infatti che il problema del federalismo fosse congiunto al pericolo che esso rappresentava rispetto al sentimento di unità nazionale, l'unità psicologica del popolo: in questo senso, solo l'unità politica poteva formare il Paese⁶⁴. Mazzini aveva immaginato di poter unificare politicamente l'Italia sulla base di un'identità comune del popolo italiano: «le progettualità politiche e le progettualità giuridiche di *nation* e di *state building* si definiscono intorno al principio di nazionalità e presuppongono entrambe una forte componente volontaristica»⁶⁵. L'idea di popolo dominava il discorso mazziniano sulla

⁶⁰ Luca Mannori, "Modelli di federalismo e suggestioni americane nel costituzionalismo risorgimentale", *op. cit.*, p. 352. Cfr. *Lettere inedite di Carlo Botta*, a cura di Paolo Pavesio, P. Conti, Faenza, 1875, pp. 148 e ss.

⁶¹ Giuseppe Buttà, "Il modello americano", in Vittor Ivo Comparato (a cura di), *Modelli nella storia del pensiero politico, II, La rivoluzione francese e i modelli politici*, L.S. Olschki, Firenze, 1987, p. 66.

⁶² Vincenzo Gioberti, *Del rinnovamento civile d'Italia*, Parigi e Torino, 1851, t. II, p. 119.

⁶³ Luca Mannori, "Modelli di federalismo e suggestioni americane nel costituzionalismo risorgimentale", *op. cit.*, p. 353 e p. 361. Mannori ricorda quanto sia stato complesso il concetto di unità e di federalismo: la stessa Repubblica Ausonia sulla cui costituzione erano chiamati a giurare i Maestri carbonari, concepiva la penisola come divisa in ventuno province con un parlamento federale. Il valore di queste proposte di tipo monarchico-federale resta relativo, ma sicuramente era indice di un certo modo di sentire l'identità italiana.

⁶⁴ Giuseppe Mazzini, "Dell'unità italiana", in *La Giovine Italia*, 1833, citato da Luca Mannori, *Modelli di federalismo e suggestioni americane nel costituzionalismo risorgimentale*, *op. cit.*, p. 361.

⁶⁵ Luigi Nuzzo, "Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto", *Giornale di storia costituzionale*, n° 14, 2007, p. 162; più in generale, sulla formazione in Italia prima dell'idea di nazione poi dello Stato-nazione cfr. Floriana Colao, *L'idea di nazione nei giuristi italiani tra Otto e Novecento*, cit., p. 257.

costruzione della nazione italiana e della rivoluzione del popolo, rivoluzione finalizzata alla formazione di un governo costituzionale, di una repubblica⁶⁶.

Com'è noto, sia gli unitaristi che i federalisti avrebbero, nell'edificazione dell'unità del Paese, dovuto fare gravose rinunce a favore dell'idea di una monarchia sabauda la quale disponeva di un effetto unificante e produceva annessioni, non semplici adesioni. Ciò non toglie che, sia pure nella loro complessità ideologica, il Risorgimento italiano e prima ancora i moti mazziniani e il settarismo carbonaro avevano avviato un progetto di nazione prima elitario poi sempre più di stampo 'popolare' e nazionale.

Così, i nuovi federalisti per quanto rilegessero con attenzione la costituzione degli Stati Uniti, non vi ricavarono altro che «alcune suggestioni generali e qualche formula felice», come quella degli «Stati Uniti d'Italia»⁶⁷ di Cattaneo. Per i federalisti l'Italia non è più uno stato di stati, e in questo senso basta pensare a Cattaneo: nello scritto sull'insurrezione lombarda sosteneva che ogni rivoluzione unitarista potesse condurre solo alla sottomissione di un popolo da parte di un altro e non riteneva possibile costruire una nuova identità politica sulla sola base linguistica e culturale⁶⁸. Peraltro, Cattaneo usava ampi esempi, tra cui quello svizzero⁶⁹, per dimostrare che la lingua non fosse l'unico elemento su cui era possibile far poggiare progetti di unitarismo o di federalismo per l'Italia. Il concetto di federalismo veniva, dopo il fallimento dell'insurrezione, presentato in una prospettiva in cui i soggetti da federare erano le singole comunità⁷⁰. Città e nazione restavano i due termini fondamentali, ma che per Cattaneo nella prospettiva di tipo federalistico dovevano rappresentarsi in maniera disgiunta: i modelli sono ancora una volta quello svizzero e quello americano, «dove ogni singolo popolo tenne ferma in pugno la sua padronanza, la libertà»⁷¹. Nell'Introduzione, Bobbio spiega le origini storiche del federalismo di Cattaneo. «Perché si chiarisse nella mente di Cattaneo il concetto della federazione italiana occorre una esperienza politica nuova e fortissima, quale fu il fallimento dell'insurrezione lombarda, malgrado, o come egli ritenne, a causa dell'intervento piemontese. Il quale...aveva insegnato al popolo due cose: innanzi tutto che la soluzione del problema nazionale non poteva essere che popolare e quindi repubblicana; in secondo luogo che il popolo avrebbe

⁶⁶ Giuseppe Mazzini, *“D'alcune cause che impedirono finora lo sviluppo della libertà in Italia”* (1832), in *Scritti editi ed inediti*, Imola, Galeati, 1907, vol. II, (Politica vol. I), pp. 154-155, 203.

⁶⁷ Luca Mannori, *“Modelli di federalismo e suggestioni americane nel costituzionalismo risorgimentale”*, cit., p. 365. Cfr. Zeffiro Ciuffoletti, *Federalismo e regionalismo. Da Cattaneo alla Lega*, Laterza, Roma-Bari, 1994.

⁶⁸ Carlo Cattaneo, *Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra. Memoria*, Tipografia della Svizzera italiana, Lugano 1849, pp. 272, ora in Luigi Ambrosoli (a cura di) *Carlo Cattaneo e il federalismo*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1999, p. 462.

⁶⁹ Su cui cfr. Luigi Lacchè, *“Costituzioni e federalismo nella svizzera del XIX secolo”*, I viaggi di Erodoto, *Federalismo*, n° 25, 1999, pp. 130-142.

⁷⁰ Luigi Lacchè, *“Costituzioni e federalismo nella svizzera del XIX secolo”*, op. cit.

⁷¹ La somma dei comuni non equivaleva all'unità ma solo alla formula del federalismo. Ciascun luogo avrebbe dovuto conservare le proprie leggi e tradizioni e solo in questo modo si poteva conservare la libertà; cfr. Carlo Cattaneo, *“Il diritto federale”*, in *Stati uniti d'Italia*, op. cit., p. 70.

dato tanto maggior contributo di audacia e di armi alla lotta quanto più sarebbe stato sicuro di non perdere con la conquistata indipendenza la propria individualità e le proprie istituzioni naturali. Il primo insegnamento, com'è chiaro conduceva alla repubblica, il secondo alla federazione »⁷².

Lo Stato locale appariva non come il protagonista del processo di federazione, ma come il vero nemico da abbattere anche se ormai l'idea risultava tardiva rispetto all'opzione monarchica e unitaria. Gioberti, critico nei confronti di Cattaneo, riteneva che questi proponesse un ritorno al "sistema delle vecchie repubblicette", il che fu forse una scelta di compromesso⁷³. In ogni caso, il modello americano è presente, ad esempio, quando Cattaneo riflette sul problema militare come una delle questioni principali del risorgimento italiano: agli eserciti stanziati egli contrappone l'esercito popolare, secondo l'immagine della nazione in armi⁷⁴. Il federalismo viene presentato in questo momento non solo come dottrina dello Stato ma anche come garanzia per le libertà civili e politiche: queste idee venivano affermate e conciliate con l'opinione sfavorevole al suffragio universale ritenuto non determinante in relazione alla democrazia, la quale ad avviso di Cattaneo sarebbe progredita solo con l'aumento delle istituzioni di autogoverno⁷⁵. Di nuovo soccorre il modello statunitense, come peraltro quello svizzero, nel ricordare il binomio di unità e libertà⁷⁶. Sicuramente non fu il modello vincente in Italia, ma fu un punto di riferimento importante per la cultura giuridica e politica in quel momento. La stessa scelta per l'opzione monarchica avrebbe condotto nella direzione per cui «la proposta federativa lasciasse il mero ambito rivoluzionario per imboccare anche una direzione in senso monarchico e liberale»⁷⁷. Forse anche nell'idea federalista di Rosmini è possibile rinvenire tracce dell'esempio americano e probabilmente parafrasando Tocqueville⁷⁸, egli scriveva: «Così si deve ragionare di quelle varietà dell'Italia che sono destinate a cessare col tempo, ed è desiderabile che cessino, e cesseranno se si fa l'unità. Ve ne sono di quelle che non impediscono propriamente all'Italia l'esser una: di quelle, che può esser anche, abbelliscano e rinforzino la stessa sua unità. Sarebbe improvvido volere a queste far guerra. L'unità nella varietà è la definizione della bellezza. Ora la bellezza è per l'Italia. Unità la più stretta possibile in una sua naturale varietà: tale sembra dover essere la formula della organizzazione italiana»⁷⁹.

⁷² Norberto Bobbio, "Critica", in *Carlo Cattaneo e il federalismo*, op. cit., p.16 e ss.

⁷³ Norberto Bobbio, *Introduzione a Stati uniti d'Italia*, op. cit., p. 51.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 38.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 53.

⁷⁶ Carlo Cattaneo, "Per la Sicilia", in *Stati uniti d'Italia*, op. cit., p. 61.

⁷⁷ Gustavo Chiesi, *La tradizione federale in Italia. Studio storico-critico*, Quadrio, Milano, 1881, pp. 485 e ss.; Annibale Alberti, "Il programma dell'unificazione italiana nella rivoluzione napoletana del 1820", *Nuova Antologia*, 1° luglio 1925; Domenico Spadoni, *Federazione e re d'Italia mancati nel 1814-1815*, *Nuova rivista storica*, n° 9, 1931, pp. 398-433; Franco Della Peruta, *Conservatori, liberali e democratici nel Risorgimento*, Milano, 1989, pp. 309-339.

⁷⁸ Alexis de Tocqueville, *La democrazia in America*, a cura di Nicola Matteucci, Utet, Torino, 2007.

⁷⁹ A. Rosmini, *Sull'Unità d'Italia* (1848), <http://www.rosmini.it/Resource/SaggiosullunitdItalia.pdf>, p. 3.

III. “L’ULTIMO BACIO”: NAZIONE, PATRIOTTISMO E IL TRAMONTO DELL’IDEA “REGIONALISTA” NEGLI ANNI SESSANTA

Il 1848 fu per il Paese un’occasione mancata «ai fini della costruzione di una comune identità nazionale rispettosa delle diversità statali»⁸⁰. I modelli, americano, svizzero o prussiano-germanico non mancavano.

La costruzione della nazione, inventata, secondo Trentin⁸¹ dalla monarchia sabauda, ma preceduta da una cultura della liberazione patriottica del Paese, si rifletteva bene nel legame tra nazione e patria e nel contemporaneo processo di edificazione dello Stato unitario.

Emblematico della letteratura romantica sull’idea di nazione e di patria, fu “Il bacio” di Francesco Hayez, olio su tela del 1859. Apparentemente privo di un’implicazione politica, il quadro, presentato a Brera il 9 settembre 1859 col titolo *Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV* viene in realtà interpretato come l’ultimo bacio di un patriota che parte volontario e della sua amata e più in generale alludeva alle complesse vicende che avrebbero condotto all’unità del Paese. Le scale che si collocano alle spalle dei due amanti avrebbero rappresentato il sentiero della loro separazione, il simbolo delle diverse strade che i due giovani stanno per intraprendere: lui imboccherà le scale per andare a combattere con Garibaldi, lei invece è forse diretta verso le sue stanze in dolorosa attesa del ritorno del “volontario”⁸². Il quadro divenne l’emblema dell’importante svolta che avrebbe condotto all’unità d’Italia, sin dalle scelte cromatiche degli abiti dei due giovani protagonisti.

In realtà, se durante il Risorgimento l’idea di nazione era stata dominante e fondante rispetto allo stato unitario, all’indomani dell’unità il principio assorbente dello Stato aveva finito per svilire il concetto di nazione fino a schiacciarlo sul ruolo di «aggettivo qualificativo» dello «Stato persona»⁸³ ponendo in ombra il nesso tra nazione e libertà che era stato fondamentale durante il Risorgimento come pure il rapporto tra libertà, nazione e idea di tipo federalista. Così, solo per pochi mesi gli stati annessi dopo l’Unità conservarono

⁸⁰ Roberto Martucci, “*Viaggiare per atlanti: l’Europa nelle carte*”, I viaggi di Erodoto, cit., p. 156; Roberto Martucci, *Cavour, o l’autonomia impossibile. A proposito del progetto Farini-Minghetti e del «regionismo per le allodole» (18 maggio 1860-giugno 1861)* in Assunta Trova e Giuseppe Zichi (a cura di), *Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e Mezzogiorno*, Carocci, Roma, 2004, pp. 101-136.

⁸¹ Silvio Trentin, *Dallo Statuto albertino al regime fascista*, a cura di Alessandro Pizzorusso, Marsilio, Venezia, 1983; Silvio Trentin, *Federalismo e libertà. Scritti teorici, 1935-1943*, a cura di Norberto Bobbio, Marsilio, Venezia, 1987.

⁸² Alberto Mario Banti, *L’onore della nazione Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra*, Einaudi, Torino, 2005, p. 281; Fernando Mazzocca (a cura di), *Hayez dal mito al bacio*, Venezia, Marsilio, 1998; Fernando Mazzocca, *Francesco Hayez. Il bacio*, Il sole 24 ore, Milano, 2003. In realtà l’Autore dipinse due versioni di questa opera, una prima che ebbe modo di circolare e una seconda che tenne per sé e che spiegherebbe meglio la simbologia del dipinto. Il bianco della sopravveste della donna, lasciato sulle scale, insieme all’azzurro dell’abito di lei in riferimento alla nazione “amica”, la Francia, al rosso e al verde dell’abito dell’uomo esprimono un chiaro messaggio patriottico.

⁸³ Floriana Colao, *L’idea di nazione nei giuristi italiani tra Otto e Novecento*, op. cit., pp. 257 e ss.

distinte strutture di governo, come a Firenze, Modena, Napoli e Palermo, poi eliminate nell'attesa di un «modello organizzativo flessibile» e cioè del disegno di legge «regionista» presentato da Minghetti e poi abbandonato⁸⁴: l'«ossessione fusionista» almeno in quel momento, aveva avuto la meglio.

Fecha de envío / Submission date: 25/08/2012

Fecha de aceptación / Acceptance date: 22/09/2012

⁸⁴ Roberto Martucci, *Viaggiare per atlanti*, op. cit., p. 156. Cfr. ora anche la ricostruzione di Gian Savino Pene Vidari, "L'uso dei "pieni poteri" da parte del governo nell'autunno del 1859. Aspetti della disciplina comunale e provinciale", in Id (a cura di), *Verso l'unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 140-145, spc. p. 140, dove l'Autore ricorda che le tendenze centralistiche sabaude prevalsero rispetto all'iniziale *favor* di Cavour nei confronti delle autonomie locali e di una "rivoluzione liberale mancata"; cfr. Enrico Genta, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale, 1858*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 2000.